



via ferrovia, 28 - 31020 San Fior -TV-  
t. 0438.1710037 f. 0438.1710109  
e-mail: info@d-recta.it - www.d-recta.it

PROGETTISTA  
dott. Stefano Donadello

COLLABORATORI  
dott. pian. Patrizio Baseotto  
dott. pian. Silvia Ballestini

Direttore Tecnico  
Arch. Marco Pagani

---

PROPONENTE

**Comune di Cessalto**  
P.zza Marteri della libertà, 3  
31040 Cessalto -TV-

---

ELABORATO

OGGETTO

02

Analisi  
Regolamento acustico

---

DATA

CODICE COMMESSA

maggio 2015

DR20120042

---

REVISIONE

FILE

DR20120042UZR00ZE000



Società certificata norma UNI EN ISO 9001:2000  
Certificato n. 4517/0

## Sommario

TITOLO I.....	3
PRINCIPI GENERALI .....	3
Art.1 Oggetto del regolamento .....	3
Art.2 Definizioni.....	3
Art. 3 Competenze del Comune.....	4
Art.4 Tutela del territorio ed esclusioni .....	5
Art.5 Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica .....	5
Art.6 Procedure amministrative .....	6
TITOLO II .....	7
APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ED ATTIVITA' EDILIZIA.....	7
Art.7 Definizioni.....	7
Art.8 Documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA).....	7
Art.9 Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) .....	8
Art.10 Valutazione d'impatto acustico (VIA) .....	9
Art.11 Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici – Progettazione Acustica (P.A.) e collaudo Acustico Finale (C.A.) .....	9
TITOLO III .....	10
EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE.....	10
Articolo 12 Risanamento e pianificazione.....	10
Articolo 13 Nuove infrastrutture .....	10
Articolo 14 Interventi edilizi entro le fasce di pertinenza acustica .....	10
Articolo 15 Limiti e fasce di pertinenza acustica .....	10
Articolo 16 Emissioni sonore dei veicoli a motore.....	12
TITOLO IV.....	13
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI .....	13
Articolo 17 Campo di applicazione/definizioni.....	13
Art. 18 Valori limite attività rumorose.....	13
Art. 19 Applicazione del criterio differenziale alla presenza di più soggetti disturbanti.....	15
Art. 20 Valutazioni d'impatto acustico in opere e/o attività di nuova realizzazione e/o esistenti in funzione della presenza d'impianti e/o sorgenti sonore in grado di dare luogo a inquinamento acustico .....	15
Art. 21 Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati/discoteche.....	16
Art. 22 Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM n. 215/99 e successive modificazioni Legge n. 179/2002 .....	17

Art. 23.....	17
Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, area mercato .....	17
TITOLO V.....	18
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI .....	18
Art. 24 Campo di applicazione.....	18
Art. 25.....	18
Autorizzazioni in deroga.....	18
Art. 26 Limiti di immissione sonora per deroghe cantieri temporanei .....	19
Art. 27 Cantieri edili - orari e relative fasce di pertinenza.....	20
Art. 28 Emergenze.....	21
TITOLO VI.....	22
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE .....	22
Art. 29 Definizione di attività rumorosa temporanea.....	22
Art. 30 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità.....	22
Art. 31 Deroghe per attività rumorose temporanee per manifestazioni all'aperto e non, in luogo pubblico, feste popolari.....	23
Art. 32 Spettacoli pirotecnici.....	25
Art. 33 Disposizioni residuali.....	25
TITOLO VII .....	27
CONTROLLI - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	27
Art. 34 Rilevamento immissioni di rumore e controllo .....	27
Art. 35 Sanzioni ed ordinanze.....	28
Art. 36 Sequestro e confisca di cose.....	29
Art. 37 Disposizioni transitorie e finali.....	29
ELENCO NORME .....	30
SINTESI CASISTICA DA REGOLAMENTO .....	31
Tabella 1: classi di destinazione d'uso del territorio ai fini acustici .....	4
Tabella 2: fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali.....	11
Tabella 3: di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie .....	12
Tabella 4: valori limite di emissione in Leq dB(A) .....	13
Tabella 5: valori limite di immissione .....	14
Tabella 6: valori di attenzione.....	14
Tabella 7: valori di qualità.....	14
Tabella 8: fasce orarie dei cantieri edili.....	21
Tabella 9: limiti sonori delle attività.....	24

# TITOLO I

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art.1**

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, nr. 447: "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d'attuazione.

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore che provocano disturbo come le attività e i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibiti a uso comune limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica od i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblica.

### **Art.2**

#### **Definizioni**

1. Si definiscono:

- a) attività rumorosa: attività causa d'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi limitati e/o legata a ubicazioni variabili;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite d'immissione sono distinti in:
  - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato alla presenza di tutte le sorgenti esistenti) e il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

- g) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; a ogni classe acustica (e conseguentemente, a ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

2. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Cessalto è suddiviso in zone corrispondenti alle classificazioni, così definite all'art.2, art. 3 e art. 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", e con riferimento alle indicazioni della Legge Regionale Veneto n. 21 del 10/05/1999, "Norme in materia d'inquinamento acustico", le cui definizioni sono:

<b>CLASSE I</b>	<b>aree particolarmente protette:</b> rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<b>CLASSE II</b>	<b>aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
<b>CLASSE III</b>	<b>aree di tipo misto:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici .
<b>CLASSE IV</b>	<b>aree di intensa attività umana:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<b>CLASSE V</b>	<b>aree prevalentemente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<b>CLASSE VI</b>	<b>aree esclusivamente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 1: classi di destinazione d'uso del territorio ai fini acustici

### Art. 3 Competenze del Comune

Le competenze del Comune sono quelle definite dall'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, come di seguito enunciato:

- La classificazione acustica del territorio comunale;
- L'adozione dei piani di risanamento acustico;
- L'individuazione di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;

- Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati, con le determinazioni assunte ai sensi della classificazione acustica del territorio e del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;
- L'adozione di regolamenti, per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- I controlli amministrativi sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- Il controllo della corrispondenza alla normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico dei contenuti della documentazione prodotta nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale;
- L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della L. 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

#### **Art.4 Tutela del territorio ed esclusioni**

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico è esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica redatta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della L. 447/95 e costituita da n. 2 Tavole planimetriche su carta tecnica regionale comprendenti l'intero territorio comunale:

tav 01a	Zonizzazione acustica nord;
tav 01b	Zonizzazione acustica sud;

Non vengono zonizzati i seguenti elementi urbanistici:

- parcheggi di grandi dimensioni, che sono considerati essi stessi come sorgenti di rumore;
- zone specificatamente deputate alla realizzazione di opere di contenimento della propagazione del rumore.

#### **Art.5 Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica**

La zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale).

Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti, la Zonizzazione acustica è contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero e/o altro Piano attuativo, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la zonizzazione acustica è automaticamente aggiornata se sono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio.

## **Art.6 Procedure amministrative**

Le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa e di gestione dei procedimenti di cui al presente Regolamento sono disciplinati dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo approvato ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

## TITOLO II

### **APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ED ATTIVITA' EDILIZIA**

#### **Art.7 Definizioni**

##### **Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico**

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso d'immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Documentazione di previsione di impatto acustico (D.P.I.A);
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.);
- c) Valutazione di impatto acustico (V.I.A.)
- d) Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici (ovvero progettazione acustica, P.A.) e collaudo acustico (C.A.)

#### **Art.8 Documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA)**

La documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA) va prodotta per nuovi impianti, attività, progetti e/o infrastrutture volti alla realizzazione, alla modifica (anche di orario) o al potenziamento delle opere di cui all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, destinate agli utilizzi sotto elencati e preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività:

- a. aeroporti, avio-superfici, eliporti;
- b. strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal DL n. 285 del 30.04.02;
- c. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
- d. strutture adibite ad attività produttive;
- e. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- f. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
- g. pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
- h. discoteche;
- i. strutture adibite ad attività sportive o ricreative;

Le modalità di presentazione sono indicate nelle linee guida regionali di cui all'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla D.D.G. A.R.P.A.V. 3/2008, e successive modifiche e integrazioni.

La DPIA, sottoscritta dal richiedente e da un Tecnico competente in acustica ambientale, va prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire, alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività od altro titolo abilitativo equivalente in conformità alla normativa di settore, alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità di opere edilizie o di altro provvedimento comunale che abilita all'uso delle strutture edilizie, con le integrazioni di cui all'art. 1 all'allegato alla D.D.G. A.R.P.A.V. 3/2008.

Qualora per l'esercizio di attività rumorose non sia previsto o prescritto alcun, titolo abilitativo e/o denuncia di inizio attività, il titolare dell'attività è comunque tenuto a depositare presso l'ufficio competente la documentazione di previsione d'impatto acustico.



La previsione d'impatto accerta preventivamente se le attività elencate alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, in via di realizzazione, sono compatibili acusticamente con il contesto ambientale esistente, al fine di evitare che dette attività o infrastrutture diano luogo a rumori superiori ai limiti di legge e all'interno dei valori di qualità previsti per la classe acustica di destinazione.

Con riferimento alle sole attività di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95 per le quali sia previsto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, il richiedente, in conformità alle disposizioni di cui al comma 6 della predetta legge, dovrà acquisire preventivamente il nulla-osta acustico qualora con la DPIA si evidenzi un potenziale superamento dei valori limite di emissione e di immissione (sia assoluti che differenziali) e si prevedano delle opere di mitigazione. Sarà cura del richiedente depositare per tempo la DPIA presso l'ufficio comunale competente ai fini del rilascio del nulla-osta acustico.

Limitatamente alle attività di cui alla lettera g, comma 1 del presente articolo, qualora il pubblico esercizio non abbia impianti e/o macchinari rumorosi, è richiesta la presentazione di un'autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione al documento di DPIA.

Nel caso delle attività accessorie di cui all'Art. 31, comma 2, L.R. n. 29/07 e di protrazione di orario di cui all'Art. 8 L.R. n. 29/07, dovrà essere presentata rispettivamente comunicazione o istanza agli uffici competenti del Comune, con allegata documentazione tecnica di previsione di impatto acustico (DPIA). La comunicazione di attività accessorie o l'istanza per la protrazione dell'orario dovranno essere presentate prima della data prevista; l'Ufficio competente potrà richiedere la presentazione di eventuali integrazioni.

## **Art.9 Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)**

La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) viene richiesta in fase di progettazione delle opere di cui all'art. 8 comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di seguito riportate:

- a. piani urbanistici;
- b. scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- c. insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è d'obbligo la presentazione della DPIA e richiamate all'Art. 8 del presente regolamento.

La valutazione previsionale del clima acustico accerta preventivamente se i livelli sonori presenti (o previsti) in un determinato ambito territoriale sono compatibili con gli insediamenti sensibili al rumore (scuole, ospedali, parchi e abitazioni) in via di realizzazione, ampliamento e/o esistenti, al fine di scongiurare che gli stessi vengano edificati in ambienti inadeguati dal punto di vista acustico, senza le opportune opere di mitigazione e/o isolamento acustico.

La VPCA dovrà essere redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale secondo le linee guida regionali di cui all'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla D.D.G. A.R.P.A.V. 3/2008, e successive modifiche e integrazioni, e prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del relativo permesso di costruire o altro titolo abilitativo all'edificazione.

## **Art.10**

### **Valutazione d'impatto acustico (VIA)**

La valutazione di impatto acustico (VIA) è redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale e rappresenta gli effetti prodotti sul territorio dalle emissioni sonore, prodotte dalle sorgenti sonore e/o attività e/o infrastrutture oggetto di indagine.

Le indagini sono svolte mediante adeguata campagna di misure eventualmente integrata da calcoli previsionali (D.D.G. A.R.P.A.V. n. 03/2008).

La VIA può essere chiesta anche al di fuori del campo di applicazione indicato dall'Art. 8 della L. 447/95, e dovrà essere redatta secondo le indicazioni del D.D.G. A.R.P.A.V. 03/08, allo scopo di accertare il rispetto dei limiti di rumorosità indicati dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

## **Art.11**

### **Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici – Progettazione Acustica (P.A.) e collaudo Acustico Finale (C.A.)**

Contestualmente alla domanda d'intervento edilizio dovrà essere prodotta la Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici [o progettazione acustica (P.A.)], redatta da un Tecnico abilitato o competente in acustica ambientale, che costituisce la documentazione acustica preliminare della struttura edilizia e dei suoi impianti ed è finalizzata alla verifica che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici indicati dalle normative vigenti e/o fissati in tutela dal regolamento edilizio comunale per la realizzazione di ambienti abitativi, di nuova costruzione o di ristrutturazione totale, come definiti dall'art.2 del DPCM 05/12/97.

La Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici o collaudo acustico (C.A.) costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti e attesta che le ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale, circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera, con relativo collaudo acustico o certificato acustico globale redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale. Tale documento è richiesto ai fini del rilascio dell'agibilità degli edifici.

## **TITOLO III**

### ***EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE***

#### **Articolo 12 Risanamento e pianificazione**

Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare sono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico e i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

#### **Articolo 13 Nuove infrastrutture**

Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142. Gli strumenti di attuazione dei piani previsti dalla normativa devono includere una valutazione d'impatto acustico previsionale della nuova viabilità da essi prevista, con l'indicazione di eventuali opere di mitigazione, atte a verificare il rispetto dei limiti indicati dal D.P.R. 30/3/04 n. 142.

#### **Articolo 14 Interventi edilizi entro le fasce di pertinenza acustica**

In caso di nuove realizzazioni edilizie all'interno delle fasce di pertinenza acustica indicate dal D.P.R. n. 142 del 2004 di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 9 del presente regolamento (vedi Art. 8 D.P.R. N. 142/04).

#### **Articolo 15 Limiti e fasce di pertinenza acustica**

La Tavola del Piano di Classificazione acustica rappresenta graficamente le varie fasce di rispetto ed i limiti vigenti richiesti dal D.P.R. N. 142/04 a seconda che l'infrastruttura sia esistente o meno; in particolare si precisa che i limiti di rumorosità per le infrastrutture stradali tipo "E" ed "F" (strade urbane e locali), all'interno della rispettiva fascia di pertinenza di 30 metri, coincidono con il limite massimo di immissione della classe acustica del territorio all'interno della quale insiste la stessa infrastruttura.

Per le infrastrutture ferroviarie valgono invece i limiti previsti dalla legislazione specifica.

Infrastrutture stradali

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	<b>Ca</b> (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	<b>Cb</b> (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	<b>Da</b> (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	<b>Db</b> (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2: fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali

## Infrastrutture ferroviarie

<i><b>Tipo di linea ferroviaria</b></i>	<i><b>Larghezza della fascia a partire dalla mezzeria dei binari esterni (m)</b></i>	<i><b>Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo</b></i>		<i><b>Altri Ricettori</b></i>	
		<i><b>Diurno dB(A)</b></i>	<i><b>Notturmo dB(A)</b></i>	<i><b>Diurno dB(A)</b></i>	<i><b>Notturmo dB(A)</b></i>
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h	100	50	40	70	60
	150			65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

\* per le scuole vale il solo limite diurno

**Tabella 3: di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie**

### **Articolo 16** **Emissioni sonore dei veicoli a motore**

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. ad opera del Corpo di Polizia Locale.

## TITOLO IV

### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

#### Articolo 17 Campo di applicazione/definizioni

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo indicativo e non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari e autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici, attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

#### Art. 18 Valori limite attività rumorose

##### 1) AMBIENTE ESTERNO

In ambiente esterno vengono assunti i valori limite di rumorosità determinati alle tabelle B, C e D in allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997, con riferimento alle zone riportate nel piano di classificazione acustica.

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento:	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 4: valori limite di emissione in Leq dB(A)

Valore limite di immissione : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento:	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella 5: valori limite di immissione**

Valore limite di attenzione: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento:	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella 6: valori di attenzione**

Valore limite di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento:	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella 7: valori di qualità**

## **2) AMBIENTI ABITATIVI**

Relativamente gli ambienti abitativi si applicherà quanto disposto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97.

## **3) IMPIANTI**

Per gli impianti e servizi a funzionamento continuo e/o discontinuo che sono a servizio dell'edificio, definiti all'art. 2 comma 3 e 4 del D.P.C.M. 05.12.97, si applica quanto disposto dallo stesso D.P.C.M. 05/12/97.

### **Art. 19**

#### **Applicazione del criterio differenziale alla presenza di più soggetti disturbanti**

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti.

In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, l'Amministrazione adotta specifici provvedimenti volti a imporre il rispetto dei limiti previsti.

### **Art. 20**

#### **Valutazioni d'impatto acustico in opere e/o attività di nuova realizzazione e/o esistenti in funzione della presenza d'impianti e/o sorgenti sonore in grado di dare luogo a inquinamento acustico**

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire in edifici a prevalente destinazione residenziale.

In fase di progettazione, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, di quelle opere o attività rientranti nei casi elencati all'art. 1 della D.D.G. A.R.P.A.V. n. 03/2008, e successive modifiche o integrazioni, dovrà essere richiesta e redatta la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA), come previsto all'art. 8 comma 2 e comma 4 della L. n. 447/95, conformemente a quanto indicato all'art. 3 della D.D.G. A.R.P.A.V. n. 03/2008. Scopo della DPIA è dimostrare la compatibilità della nuova opera o attività rispetto alla normativa acustica vigente.

Gli esercizi pubblici e circoli privati con impianti o macchinari rumorosi dovranno presentare la DPIA preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, di ampliamenti, di ristrutturazioni di opere o attività esistenti e comunque in tutti i casi previsti dalla D.D.G. A.R.P.A.V. n. 03/2008, fermo restando quanto previsto all'art. 8, ultimo comma, del presente regolamento.

Qualora la titolarità di un pubblico esercizio con impianti o macchinari rumorosi subisca variazioni per sub-ingresso (trasferimento di gestione o di proprietà), il nuovo titolare dovrà presentare la documentazione previsionale d'impatto acustico (DPIA). Nel caso che tale documento sia stato depositato da precedenti gestioni e/o titolari, e non siano intervenute variazioni alle condizioni di esercizio, dichiarate con autocertificazione dal nuovo gestore, il documento mantiene la validità finché non avvenga una delle modifiche di cui al comma



precedente. Nel caso in cui sia segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico, documentata da rilievi e/o riscontri tecnici oggettivi prodotti dal soggetto disturbato ovvero alla presenza di circostanziate segnalazioni plurime inerenti la medesima fonte di disturbo, fatte salve le esclusioni di cui all'Art 1, verrà predisposto l'avvio di un procedimento amministrativo nel quale sarà richiesto al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto e l'elaborazione di una VIA (Valutazione di Impatto Acustico). Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni, saranno predisposte dall'Amministrazione comunale delle verifiche a seguito delle quali potranno essere adottate ulteriori misure di contenimento della rumorosità.

## **Art. 21**

### **Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati/discoteche**

L'utilizzo dei seguenti impianti musicali quali:

- a) TV;
- b) Radio/lettore CD-MP3 o similari;
- c) Juke-box;
- d) Musica di filo-diffusione

presso i pubblici esercizi e/o nei circoli privati a supporto dell'attività s'intende autorizzato fino alle ore 24:00 senza alcuna formalità preventiva, fatte salve le disposizioni contenute nella normativa vigente superiore, nonché a quanto previsto in materia di diritti di autore ed al rispetto dei limiti di rumorosità indicati dal presente regolamento.

L'utilizzo delle sorgenti sonore musicali sopra descritte, s'intende autorizzato contestualmente con l'esercizio dell'attività, nel rispetto di quanto riportato al comma 1 del presente articolo.

Nel caso delle attività accessorie di cui all'Art. 31, comma 1, L.R. n° 29/07 oltre le ore 24:00, e di protrazione di orario di cui all'Art. 8 L.R. 29/07, dovrà essere presentata comunicazione o istanza agli uffici competenti del Comune, con allegata documentazione tecnica di previsione di impatto acustico (DPIA) ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento). La comunicazione di attività accessorie o l'istanza per la protrazione dell'orario dovranno essere presentate prima della data prevista; l'Ufficio competente potrà richiedere la presentazione di eventuali integrazioni.

## **Art. 22**

### **Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM n. 215/99 e successive modificazioni Legge n. 179/2002**

I requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi sono definiti dal D.P.C.M. n. 215/99 e successive modificazioni Legge n. 179/2002.

## **Art. 23**

### **Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, area mercato**

1. Le attività di manutenzione aree verdi, su suolo pubblico, e area mercato, sono da intendersi a carattere temporaneo, e pertanto s'intendono autorizzate in deroga. Non sono tenute al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.
2. Le attività d'igiene del suolo, spazzamento meccanico delle strade, raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario essendo soggette alle specifiche del contratto di servizio.
3. L'uso di macchine e impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità, nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in deroga al regolamento di Polizia Municipale.
4. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00; nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, l'uso dei suddetti macchinari è consentito dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30.
5. Nelle aree adibite a mercato, l'allestimento degli stand può avvenire a partire dalle ore 06:00, e l'area del mercato deve essere sgombrata entro le ore 15:00.
6. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte della Comune secondo le modalità descritte al Titolo VI del presente regolamento (art.33).

## **TITOLO V**

### ***CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI***

#### **Art. 24**

#### **Campo di applicazione**

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, che vengono svolte nel territorio comunale.

#### **Art. 25**

#### **Autorizzazioni in deroga**

#### **CANTIERI MOBILI TEMPORANEI**

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, le attività rumorose di cui all'articolo 24 del presente regolamento possono essere svolte in deroga al rispetto dei limiti prescritti dal presente regolamento previa autorizzazione, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Vanno solo segnalate in comune con apposito modulo
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata non superiore a 2 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, valutato su qualsiasi intervallo di un'ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del D.M. 16 marzo 1998. E' sufficiente dichiarare la sussistenza della sopracitata condizione con comunicazione all'Ente almeno 5 giorni prima dell'inizio del cantiere.
4. I cantieri edili con lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria non superiore a 60 gg. e non svolta in periodo notturno, cantieri stradali ed assimilabili non superiori a 60 gg possono ottenere autorizzazione in deroga automatica con semplice inoltro di comunicazione secondo la modulistica predisposta dall'ente almeno 15 giorni prima dell'inizio del cantiere.
5. Per tutte le altre tipologie di cantiere non esplicitamente indicate nei punti precedenti le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire all'Amministrazione comunale di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni.
6. Le domande di comunicazione ed autorizzazione in deroga devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; l'Amministrazione potrà richiedere, nel caso della domanda di autorizzazione, ad integrazione della pratica la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista dal sopra citato Allegato.

La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione, in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni concernenti le norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. L'Amministrazione può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 24 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

### **Art. 26**

#### **Limiti di immissione sonora per deroghe cantieri temporanei**

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 24 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

<b>GIORNI FERIALI</b>	
<b>Leq in dB(A)</b>	<b>Temporalità di rispetto del limite e fasce orarie</b>
70dB(A)	qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00
65 dB(A)	qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00
65 dB(A)	qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00
60 dB(A)	mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997;

<b>GIORNI PREFESTIVI</b>	
<b>Leq in dB(A)</b>	<b>Temporalità di rispetto del limite e fasce orarie</b>
70dB(A)	qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00
65 dB(A)	qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

2. L'Amministrazione può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti di rumorosità e/o orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione l'Amministrazione può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A.V. e/o di personale qualificato; l'autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA) con indicate le opere di mitigazione sonora.
3. L'Amministrazione può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico a un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di

verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire all'amministrazione la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate, previa istruttoria tecnico-amministrativa entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Responsabile del Settore competente del Comune.

### **Art. 27** **Cantieri edili - orari e relative fasce di pertinenza**

Le attività rumorose dei cantieri mobili temporanei autorizzati e non in deroga ai limiti di rumorosità, possono avvenire all'interno del territorio comunale nel rispetto dei seguenti limiti temporali secondo la fascia di appartenenza su cui sorge il cantiere:

<b>GIORNI FERIALI – Classi acustiche da III a VI</b>	
<b>Leq in dB(A)</b>	<b>Temporalità di rispetto del limite e fasce orarie</b>
70dB(A)	qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00
65 dB(A)	qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00
65 dB(A)	qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00
60 dB(A)	mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997;

<b>GIORNI PREFESTIVI – Classi acustiche da III a VI</b>	
<b>Leq in dB(A)</b>	<b>Temporalità di rispetto del limite e fasce orarie</b>
70dB(A)	qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00
65 dB(A)	qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00

<b>GIORNI FERIALI – Classi acustiche da I e II</b>	
<b>Leq in dB(A)</b>	<b>Temporalità di rispetto del limite e fasce orarie</b>
65 dB(A)	qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00
60 dB(A)	qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00
65 dB(A)	qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00
60 dB(A)	mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997; in relazione alla vicinanza a scuole il limite deve intendersi applicabile solo in occasione dell'attività didattica, altrimenti è applicabile la maggiorazione di 5 dB(A) delle tabelle di cui sopra.

<b>GIORNI PREFESTIVI – Classi acustiche da I a II</b>	
<b>Leq in dB(A)</b>	<b>Temporalità di rispetto del limite e fasce orarie</b>
65 dB(A)	qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00
60 dB(A)	qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00

**Tabella 8: fasce orarie dei cantieri edili**

Salvo disposizioni particolari oggetto di valutazione dell'amministrazione non sono permesse deroghe per notturni prefestivi e intere giornate festive.

Nota (1): l'attività edile può essere autorizzata solo previa presentazione di relazione tecnica di previsione d'impatto acustico, che analizza caso per caso la presenza o meno di disturbo e/o la necessità di concedere deroga

## **Art. 28 Emergenze**

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga senza alcuna presentazione di domanda o comunicazione; sono considerati alla stessa stregua, i lavori di somma urgenza da effettuarsi anche all'interno di immobili pubblici e privati, da imputarsi a straordinaria o ordinaria manutenzione, non differibile nel tempo e che possa creare nocumento o pericolo immediato a cose e persone e che abbia carattere di brevità temporale, nell'esecuzione delle opere.

## TITOLO VI

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

#### **Art. 29**

#### **Definizione di attività rumorosa temporanea**

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
- d) fuochi pirotecnici;

#### **Art. 30**

#### **Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità**

Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002 numero 262 "Attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", si citano ai soli fini esemplificativi;

*Macchine da giardino:* l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari di cui all'art. 23 del presente regolamento. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente.

*Altoparlanti mobili:* l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

*Cannoncini spaventapasseri:* l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

*Allarmi antifurto:* i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

L'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propaghino rumore in modo tale da arrecare disturbo e qui non espressamente citati dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 7 della L.R. n. 21/99.

## Art. 31

### **Deroghe per attività rumorose temporanee per manifestazioni all'aperto e non, in luogo pubblico, feste popolari.**

#### **31.1 - Campo applicazione**

Fatte salve eventuali forme di semplificazione previste da normativa sovraordinata in materia di comunicazioni per attività a basso impatto acustico o nel rispetto dei limiti di legge da inoltrare all'ente in caso di attività temporanee, le manifestazioni temporanee come sotto individuate, , effettuate in pubblici esercizi e non, che comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale è fatto obbligo di presentare la documentazione predisposta per la richiesta di deroga con i relativi allegati secondo le modulistica prevista dal presente piano di zonizzazione acustica ed i contenuti del presente articolo.

Sono identificate attività rumorose temporanee attività di:

a) Karaoke

attività musicale di intrattenimento con l'esecuzione dal vivo (live) di brani musicali pre-registrati da parte dei clienti e/o di intrattenitori, mediante l'ausilio di impianti Hi-Fi di proprietà o meno del p.e., che riproducono le basi sonore cantate, associato a proiettori (o altri sistemi) per la lettura del testo delle canzoni.

b) Musica live/concertini

attività musicale di intrattenimento eseguita mediante l'esibizione di artisti/cantanti che utilizzano impianti Hi-Fi e/o strumenti musicali di proprietà o meno del p.e.

c) Musica con DJ/vocalist

attività musicale di intrattenimento svolta con l'ausilio di impianti Hi-Fi e/o altro sistemi computerizzati, di proprietà o meno del p.e., mediante DISK JOCKEY (DJ) e/o intrattenitore (vocalist).

d) Eventi e concerti LIVE su piazza/aree dedicate

Sono intese le manifestazioni canore/spettacoli di vario genere realizzati su piazze/siti comunali attrezzati, e soggetti all'autorizzazione di C.V.L.P.S. e non.

I siti comunali attrezzati ad effettuare tali manifestazioni sono:

- P.zza Martiri della libertà e pertinenza;
- P.zza Don Antonio Andreatta e pertinenza;
- P.zza Santa Maria di Campagna e pertinenza;
- Impianti sportivi e palazzetto dello sport Cessalto;
- Area mercato;

Eventuali altri siti saranno sottoposti a preventiva valutazione dell'idoneità.

e) Feste popolari, sagre, spettacoli di vario genere quali teatro in piazza, cabaret, ecc..



Attività musicali e non, stand espositivi, manifestazioni popolari autorizzate direttamente e/o patrocinate dal Comune, che vengono svolte sulle frazioni e/o piazze principali del comune (es. feste d'autunno, mercatino natalizio con sonorizzazione, feste di primavera, feste estive ecc. )

Per le suddette attività rumorose, si concede deroga ai limiti di rumorosità indicati dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. 14/11/97, nell'ambito del rispetto delle seguenti disposizioni e orari di esercizio e limiti massimi di rumorosità.

### **31.2 - Orario/Frequenze attività rumorose temporanee in deroga**

Per tali attività sono stabiliti orari e frequenze settimanali delle esibizioni oltre che limiti del livello massimo di pressione sonora ammesso in deroga, secondo quanto riportato nei punti di seguito elencati:

#### **A. Limitazione orario attività di intrattenimento:**

1. Karaoke: fino alle ore 24:00
2. Musica live/concertini: fino alle ore 24:00
3. Intrattenimento con dj/vocalist: fino alle ore 24:00
4. Concerti live/eventi: fino alle ore 01:00
5. Feste paesane: fino alle ore 01:00

Le suddette attività in ogni caso non potranno avere inizio prima delle ore 16:00.

### **31.3 - Limiti assoluti da rispettare per la deroga alle attività rumorose temporanee**

La deroga ai limiti di rumorosità (ovvero limiti assoluti di zona e limite differenziale indicati dalla L. 447/95) viene concessa nei termini indicati dal punto n . 2 del presente articolo, fissando un limite assoluto di immissione sonora che l'attività in deroga non deve superare, rilevato per un tempo predeterminato di 10 minuti, e misurato in facciata dai ricettori sensibili a 1 metro;

per ricettori sensibili si intendono ad esempio camere delle abitazioni residenziali vicine, camere di albergo ecc.

I limiti di rumorosità in deroga da rispettare sono:

<b>ATTIVITA' LIMITE SONORO</b>		
<b>Tipo attività</b>	<b>Valore dB(A)</b>	<b>Tempo osservazione</b>
Karaoke	70	Minimo 10 minuti
Musica live/concertini	70	Minimo 10 minuti
Intrattenimento con Dj/Vocalist	70	Minimo 10 minuti

**Tabella 9: limiti sonori di alcune attività**

Per le feste paesane ed i concerti live, il limite sonoro da verificare è il livello di pressione sonora media da misurare al centro dell'area di ascolto degli spettatori che dovrà essere inferiore a:

- $L_{eq} = 95$  dB(A) valore medio nell'arco di 1 ora
- $L_{A,S,max}$  minore uguale a 102 dB(A)

così come indicato dal D.P.C.M. n. 215/99 e successive modifiche.

### **31.4 - Documentazione da esibire per attività rumorose temporanee**

I soggetti gestori degli esercizi pubblici interessati per le attività rumorose in argomento sono tenuti a darne preventiva comunicazione, di norma 20 giorni prima della data dell'evento, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente contenente le seguenti informazioni:

1. localizzazione del sito interessato;
2. tipologia di manifestazione e/o attività;
3. calendario delle manifestazioni e/o attività (nel rispetto delle limitazioni stabilite);
4. descrizione dell'impianto;
5. inquadramento acustico dell'area;
6. compilazione scheda di controllo/verifica con indicate le modalità di esecuzione dell'attività di intrattenimento, oggetto di esame da parte della Polizia Locale durante le ispezioni.

Le attività rumorose di cui ai commi precedenti sono comunque tenute a dare indicazioni circa le collocazioni delle casse ed il loro orientamento rispetto ai possibili ricettori, nonché la descrizione delle condizioni di esercizio dell'attività (es. serramenti aperti, porta locale aperta, ecc.) oltre alle eventuali opere di mitigazione acustica adottate.

### **31.5 – Estensione orario deroga**

Limitatamente a particolari festività e/o ricorrenze quali:

- Capodanno;
- Ferragosto;

gli orari consentiti in deroga al presente articolo, si intendono prorogati fino alle ore 02:30.

## **Art. 32 Spettacoli pirotecnici**

Gli spettacoli pirotecnici svolti in occasione di manifestazioni temporanee devono essere autorizzati previa richiesta di deroga al rispetto dei limiti di rumorosità riportati nel presente regolamento. La deroga previo esame dell'istanza viene rilasciata con le seguenti prescrizioni di orario:

- dalle ore 16:00 alle 01:00;

con una durata massima della manifestazione pirotecnica di un'ora.

Le manifestazioni pirotecniche temporanee autorizzate e/o patrocinate dalla Amministrazione comunale sono da intendersi già derogate al presente regolamento. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Le manifestazioni pirotecniche temporanee effettuate da privati dovranno presentare entro 7 giorni dalla data prevista per la manifestazione all'ufficio Ambiente, richiesta di deroga ai limiti di rumorosità e copia della richiesta di "autorizzazione all'accensione di fuochi", depositata in questura ai sensi dell'Art. 57 R.D. 18.06.1931, n° 773 T.U.L.P.S., fatto salvo quanto previsto dall'Art. 3 comma 3 della L.R. n° 21/99.

## **Art. 33 Disposizioni residuali**

Per le attività di rumore temporanee non specificamente disciplinate nel presente Titolo VI, può essere richiesta la deroga ai limiti di rumorosità ai sensi dell'Art. 6 della Legge 447/95 mediante istanza su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente allegando relazione tecnica di impatto acustico previsionale (DPIA) con indicate le eventuali opere di mitigazione sonora da adottare per limitare il disturbo.

L'autorizzazione è rilasciata, previa istruttoria tecnico-amministrativa, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Responsabile del Settore competente del Comune.

## **TITOLO VII**

### **CONTROLLI - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 34**

#### **Rilevamento immissioni di rumore e controllo**

##### **34.1- Rilevamento del Rumore**

1. Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I, conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa;
2. Il rilevamento deve essere eseguito ai sensi del D.M. 16/03/98, misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.
3. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere) e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile;
4. L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura;
5. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB;
6. Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

##### **34.2- Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche**

Le valutazioni d'impatto acustico, le previsioni di clima acustico, le valutazioni e la dichiarazione di conformità per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici e le misurazioni fonometriche devono essere effettuate da tecnico competente in acustica come definito dalla Legge 447/95 e s.m.i. e debbono contenere i certificati degli strumenti di misura ed i grafici temporali delle misure effettuate

##### **34.3 - Controlli delle immissioni/emissioni sonore delle attività rumorose**

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale potrà compiere verifiche sulle emissioni e immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento, anche a quelle rilasciate in deroga.

Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV, salvo quanto disposto al successivo punto 34.4.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre forze di Polizia hanno il compito di controllare gli orari e le prescrizioni generali, di natura non tecnica, del presente Regolamento o dei provvedimenti adottati dalla P.A., salvo quanto disposto al successivo punto 34.4.

##### **34.4 - Controlli delle immissioni sonore delle attività rumorose temporanee in deroga di cui all'art. 31**

Con riferimento alle attività rumorose temporanee di cui all'art. 31.1, le misure sono condotte con strumentazione e criteri conformi al D.M. 16/03/98 da personale interno all'Ente

adeguatamente formato allo scopo, o da tecnici competenti in acustica ambientale esterni incaricati dal Comune.

### **Art. 35** **Sanzioni ed ordinanze**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 10, c. 3° della Legge n. 447/95, con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 516,00.
2. Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95, da € 516,00 a € 5.165,00, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga o nella dichiarazione di cui all'art. 25 e art. 26 sono punite, ai sensi dell'art. 8, c. 3° lettera c) della L.R. n. 21/99, con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 1.000,00.
3. Per le previsioni di cui agli artt. 23 e 30, c. 2, del presente regolamento queste sono integrative dei precetti dell'art. 7 della L.R. Veneto n. 21/99; pertanto, per la violazione a detti precetti così integrati si applicheranno le sanzioni di cui al comma 3, lettere a) – b), dell'articolo 8 della precitata legge regionale con la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 900,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 300,00.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento è punita ai sensi dell'art. 9 e 17bis del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.31 n. 773, con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 1.032,00.
5. Ulteriormente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la violazione dell'art. 31, punto 2, del presente regolamento, è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
6. Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in relazione al primo, secondo e terzo accertamento di violazione, da parte degli Organi di Polizia.
7. La violazione delle disposizioni di cui al punto .4 dell'art. 31 del presente regolamento, relativo alla omessa comunicazione e/o omessa integrazione della comunicazione, è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.
8. Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
9. Per la violazione delle prescrizioni o deroghe relative alle attività rumorose svolte nei pubblici esercizi di cui al punto .1 dell'art. 31 del presente regolamento, sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. n. 29/07.
10. La violazione delle disposizioni di cui ai punti .5, .6 e .7 del presente articolo comporta l'inibizione dell'attività accessoria rilasciata in deroga.

11. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 32 comma 3° del presente regolamento, limitatamente alla trasmissione al Comune della copia dell'autorizzazione all'accensione di fuochi, è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
12. Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
13. Nel caso in cui le sanzioni previste dai commi precedenti dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste s'intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.
14. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Responsabile, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo se individuabile, oppure sospendere l'intera attività.
15. Con la stessa ordinanza il Responsabile può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora, causa del disturbo oppure all'intera attività, se non individuabile la sorgente sonora.
16. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

### **Art. 36** **Sequestro e confisca di cose**

Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

L'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui agli artt. 13, 19 e 20 della L. n.689/81 e D.P.R. n. 571/82.

### **Art. 37** **Disposizioni transitorie e finali**

Le norme del presente regolamento in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevalgono sugli altri regolamenti del Comune (Igiene e Sanità, Polizia Urbana) se in contrasto tra loro.

Saranno avviate delle indagini conoscitive da effettuarsi sul territorio comunale per la verifica di eventuali situazioni di cui all'art. 7 comma 1 della L. 447/95. Qualora si rilevassero casi di

superamento dei valori di attenzione, verrà adottato il piano di risanamento acustico come previsto all'art. 5 L.R. 21/99;

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della L. n. 447/95, D.P.C.M. n. 215/99, L.R. n. 21/99 e segg. e L. n. 689/81.

Con determina dirigenziale del Servizio competente sarà adottata la modulistica ed i relativi procedimenti connessi al presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dello Statuto Comunale.

### **ELENCO NORME**

- L.Q. N.447/1995
- D.P.C.M. 14/11/1997
- D.M. 16/03/1998
- D.P.R. N. 142/2004
- L. N. 179/2002
- D.P.C.M. 05/12/1997
- D.D.G. A.R.P.A.V. N. 03/2008
- L.R. N.29/2007
- D.P.C.M. N.215/1999
- L.R. N.21/1999 (B.U.R. nr. 42/1999)
- D. LGS. 30/04/1992 N. 285
- D. LGS. 04/09/2002 N. 262
- D.M. 29/11/2000
- L.R. N.7/2011 (B.U.R. N. 23/1 del 22/03/2011)

# SINTESI CASISTICA DA REGOLAMENTO

